

Protocollo d'Intesa

Roma, addì 18 aprile 2005

tra

Assoporti
e
Federmanager e Assodirport

- Richiamato il protocollo d'intesa fra Assoporti, Federmanager-Assodirport, siglato il 22 settembre 2003, relativo al trattamento economico e normativo dei dirigenti delle Autorità Portuali;
- Considerate la specialità del settore dei dirigenti delle Autorità Portuali e le diverse situazioni economiche e contrattuali in essere;
- Visto il testo dell'accordo sul rinnovo contrattuale per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi, reso esecutivo con l'intesa firmata il 24 novembre 2004 tra Confindustria e Federmanager;
- Ritenuto necessario, ai fini della concreta applicazione del rinnovo contrattuale in questione, addivenire ad una intesa finalizzata ad armonizzare ai nuovi contenuti contrattuali i trattamenti dei dirigenti e, laddove vigenti, le disposizioni contenute nei regolamenti organici;

tutto ciò premesso e considerato convengono quanto segue:

1. Il rapporto di lavoro dei dirigenti delle Autorità Portuali, compreso i Segretari Generali, fermo restando quanto disposto dal 3° comma, dell'art. 10, Legge n° 84/94, è disciplinato dall'Accordo di rinnovo del CCNL 2004 – 2008 per i dirigenti di aziende produttrici di beni e servizi stipulato tra Confindustria e Federmanager (Allegato).
2. Relativamente alla durata del CCNL 2004 – 2008 ad ogni dirigente in servizio alla data di sottoscrizione del presente protocollo d'intesa è riconosciuto un incremento pari alle sotto indicate percentuali con le relative decorrenze:

gennaio 2004	3,5%
gennaio 2005	3,5%
gennaio 2006	3,5%

Tale incremento sarà applicato alla retribuzione individuale dell'anno precedente a ciascuna decorrenza – esclusa la componente variabile e dedotti gli aumenti biennali di anzianità in godimento.

I suddetti importi, come sopra determinati, fanno parte del trattamento economico annuo lordo da prendere in considerazione per il confronto con il trattamento complessivo annuo di garanzia di cui all'art. 1, comma 3, parte seconda del rinnovato CCNL 2004 – 2008.

Gli importi sopra indicati possono essere assorbiti, fino alla concorrenza, da incrementi retributivi strutturali riconosciuti al dirigente per effetto dell'applicazione del comma 2, art. 1, parte seconda, del predetto CCNL 2004 – 2008.

—

—

APP.

3. Con riguardo alla nota di intenti di cui al preambolo del CCNL 2004 – 2008 sottoscritto il 24.11.2004 tra 'Confindustria e Federmanager, considerate le modifiche della struttura della retribuzione introdotte col presente protocollo d'intesa, si dichiara che l'introduzione, ovvero l'eventuale rimodulazione, laddove già esistenti, di modelli gestionali e retributivi che leghino quote variabili della retribuzione del dirigente ad indici e/o risultati aziendali, basati il più possibile su criteri oggettivi e su un processo di valutazione trasparente, saranno adottate dalle Autorità Portuali, nel quadro delle compatibilità economiche-finanziarie di ciascun ente, tenuto conto dell'esigenza di assicurare un equilibrio negli assetti retributivi ed in coerenza ai sopra richiamati indici e/o risultati aziendali nei confronti di tutti i dirigenti. Nel determinare l'ammontare della predetta quota variabile di retribuzione si terrà altresì conto di eventuali incentivi riconosciuti in base a specifiche disposizioni (es. art.18, legge 11.2.1994, n° 109 e successive modificazioni) prevedendone la riassorbibilità.
4. Nei confronti dei dirigenti assunti o nominati successivamente alla data di stipulazione del presente protocollo d'intesa le Autorità Portuali si impegnano a garantire livelli retributivi (esclusi gli aumenti di anzianità) che tengano conto di quelli corrisposti ai dirigenti già in servizio che svolgono funzioni equivalenti.
5. In sede aziendale, potranno essere attivati appositi accordi per l'introduzione di un trattamento sanitario integrativo tramite ASSIDAI o similare.

Per Assoport

A. P. i. n. t. a

Per Federmanager

M. C. e. s. t. i.

Per Assodirport

e. s. e. l.

